



COMUNE DI BRISSOGNE COMMUNE DE BRISSOGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8/2013

OGGETTO:

ESAME E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO REDATTO DALL'AUTORITA' DI SUB-ATO E DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **UNO** del mese di **MARZO** alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
DEME' Dimitri - Consigliere	Sì
DUCLOS Andrea - Consigliere	No
MANCUSO Roberto - Consigliere	Sì
MESSELOD Irene - Consigliere	Sì
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PEDA' Fabrizio - Consigliere	No
PICCOT Sara - Consigliere	Sì
SALUARD Elio - Consigliere	Sì
ZULIAN Piero - Consigliere	Sì
YEULLAZ Antonella - Consigliere	No
CECCARELLI Dario - Consigliere	Sì
VOLGET Maurizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Cecilia PLAT

Essendo legale il numero degli intervenuti, MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	FAVOREVOLE F.to Dott.ssa Cecilia PLAT
Parere sotto il profilo della legittimità Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	FAVOREVOLE F.to Dott.ssa Cecilia PLAT

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2013.

ESAME E APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO REDATTO DALL'AUTORITA' DI SUB-ATO E DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 3 febbraio 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2012/2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 3 febbraio 2012 "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema dell' autonomie della Valle d' Aosta)";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 3 febbraio 2012 con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno 2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 01/03/2012 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione 2012";

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2001 e modificato con deliberazione n. 22 del 22 aprile 2002;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06 dicembre 2000 (Approvazione regolamento comunale sulla contabilità);

VISTO il regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta);

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15 L.R. 21 novembre 2012 n. 31 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali", il quale ha disposto che il termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 è differito al 28 febbraio 2013;

RILEVATO che il regolamento è ora al vaglio di un gruppo di lavoro a livello di Comunità Montana Mont Emilius e verrà approvato appena disponibile;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con la presente deliberazione del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, è approvato anche il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dall'Autorità di subATO, di cui è depositato il prospetto economico-finanziario;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d'Aosta, il gettito derivante dalla maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, verrà accantonato un importo pari al maggior gettito dovuto all'applicazione della medesima maggiorazione nel suo importo *standard*;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di maggiorazione derivante dall'eventuale aumento della maggiorazione *standard*, che potrebbe determinare l'introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione

in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta;

RITENUTO peraltro che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, rendano opportuno non procedere per l'anno 2013 all'aumento della maggiorazione rispetto alla misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune e del gestore del servizio e più precisamente due rate la prima a settembre e la seconda a novembre;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con deliberazione c.c. 14/2001 e modificato con c.c. 22/2002;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta);

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1.** di approvare il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dall'Autorità di subATO, di cui è depositato il prospetto economico-finanziario;

2. di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,94305	26,41323
2 componenti	1,10023	61,63088
3 componenti	1,21250	79,23970
4 componenti	1,30231	96,84853
5 componenti	1,39213	127,66397
6 o più componenti	1,45949	149,67500

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08109	0,50219
2 Campeggi, distributori carburanti	0,16978	1,06425
3 Stabilimenti balneari	0,09629	0,60070
4 Esposizioni, autosaloni	0,07602	0,48287
5 Alberghi con ristorante	0,27113	1,69778
6 Alberghi senza ristorante	0,20272	1,26513
7 Case di cura e riposo	0,24073	1,51043
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,25340	1,58576
9 Banche ed istituti di credito	0,13937	0,86917
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,22046	1,37329
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,27113	1,69972
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	0,18245	1,13958

elettricista parrucchiere)		
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23312	1,45828
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,10896	0,67602
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13937	0,86917
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,22644	7,66224
17 Bar, caffè, pasticceria	0,92236	5,75972
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,44598	2,78715
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,39023	2,43175
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,53558	9,60340
21 Discoteche, night club	0,26353	1,65336

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 2 rate con scadenze, fissate rispettivamente nei mesi di settembre e novembre.
6. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre;
7. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;

8. di stabilire infine che, per semplificare le modalità di versamento dei tributi e per rendere meno complessa la predisposizione di tali avvisi di pagamento e dei relativi allegati, nel caso di utilizzo del bollettino di conto corrente postale quale strumento di versamento, in attesa dell'approvazione del relativo modello da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il versamento potrà essere effettuato soltanto in importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre;
9. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cecilia PLAT

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il _____

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Cecilia PLAT

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il _____

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Cecilia PLAT

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Brissogne, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT